

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

DEBITORI

- attori/opponenti

E

MANDATARIA DI BANCA

- convenuta/opposta

Oggetto: contatti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- Gli avv.ti OMISSIS, per gli attori/opponenti: “[...] 1) in via principale, accertare e dichiarare nullo, illegittimo ed errato – per le ragioni di cui in premessa - il decreto ingiuntivo n.OMISSIS– Tribunale Civile di Terni, Dott.ssa Giubilei, emesso il 29/12/2016 e per l’effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto; 2) in via principale, accertare e dichiarare – per le ragioni di cui in premessa - non dovuto a parte convenuta l’importo di Euro 15.453,24 poiché già versato e corrisposto; 3) in via parimenti principale, accertare e dichiarare - per i motivi esposti nell’atto di citazione che precede - l’applicazione di tassi di usura al contratto di finanziamento n. OMISSIS, con ogni conseguenza di legge in merito alla non debenza degli stessi. Con condanna al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

- Gli avv.ti OMISSIS, per la convenuta/opposta: “[...] In via principale: accertata e dichiarata l’infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dai Signori DEBITORI, rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. OMISSIS. In subordine: accertare e dichiarare che i Signori DEBITORI sono debitori, in solido tra loro, nei confronti di MANDATARIA DI BANCA della somma di euro 55.294,62 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare gli odierni opposenti al pagamento della somma predetta o della maggiore o minor somma che risulterà dall’istruttoria, oltre interessi e spese. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.03.2017, DEBITORI convenivano in giudizio la MANDATARIA DI BANCA, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Terni, emesso il 29.12.2016 e notificatogli in data 11.02.2017, col quale era stato

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri, n. 860 dell'11 novembre 2019

loro ingiunto, in via solidale, il pagamento in favore della stessa MANDATARIA DI BANCA della somma di € 55.294,62 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Gli opposenti, premesso che il credito oggetto di domanda derivava da un finanziamento (prestito personale n. OMISSIS) concesso in data 23.12.2010 dalla BANCA a DEBITRICE per un importo totale di € 42.000,00 oltre interessi e imposta di bollo (per un totale di 120 rate mensili pari a € 609,17 ciascuna), finanziamento erogato in pari data e garantito da DEBITORE, e che tale credito era stato poi ceduto pro soluto dalla Banca alla MANDATARIA DI BANCA in data 22.06.2015, contestavano il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi: 1) erroneità della somma richiesta, ingiustificatamente superiore all'importo previsto nel contratto di finanziamento e individuata senza un adeguato calcolo a supporto e senza tener conto dei pagamenti parziali effettuati da DEBITRICE tra il 22.02.2011 e il 16.07.2014; 2) illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e spropositati; 3) inammissibilità della richiesta di corresponsione delle rate di finanziamento ancora non scadute. Gli opposenti, pertanto, chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della non debenza della somma di € 15.453,24 (già corrisposta), degli interessi e delle rate non ancora scadute.

Con comparsa depositata in data 07.09.2017 si costituiva la convenuta MANDATARIA DI BANCA, la quale sottolineava preliminarmente che gli opposenti non avevano in alcun modo contestato la sottoscrizione del finanziamento e della relativa garanzia, l'effettiva erogazione del prestito e il mancato pagamento delle somme diverse da quelle indicate a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, e deduceva che il pagamento della somma complessiva di € 15.453,24 era già stato computato nel calcolo della somma ancora dovuta (calcolo dettagliatamente esposto a pag. 5-7 della comparsa e basato sull'art. 9 del contratto di finanziamento). La convenuta evidenziava, poi: che l'eccezione relativa all'usura era del tutto generica e comunque infondata (stante la pattuizione di interessi di mora al 15,96% annuo, inferiore al tasso soglia all'epoca vigente per contratti appartenenti alla categoria dei "crediti personali"); che l'eccezione relativa all'inammissibilità della richiesta di pagamento delle rate ancora non scadute era palesemente infondata, stante la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine avvenuta in data 29.03.2013 il conseguente obbligo di immediato pagamento delle somme di cui all'art. 9 del contratto (in base al quale essi dovevano "rimborsare in un'unica soluzione [...] il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 8 (interessi moratori) e una penale in misura pari fino all'8% dell'importo dovuto". La convenuta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento della somma dovuta in base alle risultanze del giudizio.

Dopo due rinvii richiesti dai difensori delle parti, all'esito dell'udienza del 21.11.2017 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (gli attori/opponenti depositavano solo la prima memoria, identica nel contenuto all'atto di citazione, se non per la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, poi dichiarata inammissibile dal giudice istruttore con decreto del 08.04.2019; la convenuta/opposta depositava solo la seconda memoria, non formulando richieste istruttorie), il giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 02.07.2019 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (gli attori/opponenti non depositavano né l'una, né l'altra; la convenuta/opposta depositava comparsa conclusionale in data 01.10.2019).

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Come noto, l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. Cass. 30944/2018, Cass. 17050/2014, Cass. 9864/2014, Cass. 6295/2013, Cass. 9541/2010, Cass. 3642/04 e Cass. 12119/03, nonché, ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia, 25 febbraio 2015, in www.ilcaso.it). Nel caso di specie non sono in contestazione (con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c.: v. in proposito Cass. 8708/2017 e Cass. 19896/2015) l'effettiva erogazione della somma e il fatto che la stessa sia stata data a titolo di finanziamento, il che, del resto, è ampiamente provato dalla documentazione in atti, né sono contestate l'esistenza e la validità della garanzia concessa da DEBITORE.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato che la produzione del piano di ammortamento non costituisce un elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi dell'obbligazione restitutoria risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate e si tratti di circostanze allegare al giudizio dal creditore, non bastando al riguardo una generica contestazione da parte del mutuatario (v. Cass. 26426/2017).

Nel caso di specie, a fronte di una contestazione del tutto generica da parte degli opposenti in merito al calcolo della somma dovuta, la convenuta ha fornito un'esposizione dettagliata e coerente di tutti gli elementi di cui la somma ingiunta si compone, dimostrando che tale somma è la risultante dell'importo dovuto in base alla previsione di cui all'art. 9 del contratto già decurtato dei pagamenti effettuati da DEBITRICE tra il 22.02.2011 e il 16.07.2014, e rispetto a tale esposizione gli opposenti non hanno fornito alcuna replica, sicché il primo motivo di opposizione è manifestamente infondato.

Parimenti generica è la doglianza degli opposenti rispetto all'asserita applicazione di interessi usurari, non avendo gli attori neppure specificato se tale doglianza si riferisca alla pattuizione sugli interessi corrispettivi e/o a quella sugli interessi moratori, e non essendo stati allegati né una perizia di parte né il decreto ministeriale che ha fissato, per il periodo in cui è stato stipulato il contratto, il tasso soglia, sicché ogni approfondimento istruttorio sul punto avrebbe avuto un'inammissibile natura esplorativa (v. in tal senso Trib. Ravenna, 22 gennaio 2018, in DeJure, Trib. Mantova, 25 giugno 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Busto Arsizio, 7 novembre 2014, in www.iusletter.com, Trib. Napoli, 17 giugno 2014, in www.iusletter.com, e Trib. Latina, 28 agosto 2013, in www.expartecreditoris.it).

Quanto, infine, alla dedotta inammissibilità della richiesta di corresponsione delle rate di finanziamento ancora non scadute, gli opposenti non hanno specificamente contestato il fatto che la banca abbia comunicato, in applicazione dell'art. 9 del contratto, la decadenza dal beneficio del termine, e, del resto, in base alle stesse deduzioni degli opposenti, è pacifico che si siano verificati i presupposti previsti dal suddetto articolo per tale decadenza, ragion per cui anche tale deduzione è manifestamente infondata.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta da DEBITORI deve essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, a carico solidale degli opposenti ai sensi dell'art. 97, co. 1, c.p.c. (stanti la comunanza dei loro interessi nella causa e l'identità delle loro difese: v. Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011, Cass. 17281/2011, Cass. 24757/07 e Cass. 6761/05), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione al

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri, n. 860 dell'11 novembre 2019

minimo per la fase istruttoria e di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituenti: v. sul tema Cass. 4698/2019).

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del medesimo Tribunale, proposta da DEBITORI nei confronti della MANDATARIA DI BANCA, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara al definitiva esecutività;
- condanna gli oppositori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in € 6.625,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 1.025,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.

Terni, 07/11/2019

Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*